

Decisione di contrarre nr. 93/2023 del 11.12.2023

CIG Z733D98DAF

Oggetto: Procedura di valore inferiore a euro 5.000,00, per rinnovo polizza di assicurazione temporanea caso morte ed invalidità dirigente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaia dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- Determina dell'Amministratore unico n. 102 del 02.08.2022 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti delle aziende del Settore Autoferrotranvieri impone al datore di lavoro di assicurare i propri Dirigenti per il caso morte e invalidità permanente;

Considerata la necessità di Jtaca Srl, visto quanto suddetto, di rinnovare tale copertura assicurativa per il Dirigente Massimiliano Bainado;

Costatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Preso atto che la prestazione non è oggetto di una convenzione Consip;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed il comunicato del Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, pubblicato in data 12 novembre 2008, al di sotto di tale soglia, l'esonero riguarda anche l'obbligo di utilizzo dei sistemi telematici di acquisto e di negoziazione diversi dal mercato elettronico;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, co. 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore della presente procedura risulta essere inferiore a 5.000,00 euro, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023;

Considerato che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo è stato affidato, a seguito di procedura di gara esperita dal Comune di Jesolo, alla AON Spa Insurance & Reinsurance Broker;

Visto che a seguito dell'indagine di mercato informale effettuata dal Broker, nel rispetto delle esigenze della stazione appaltante, è stata individuata e ritenuta idonea l'offerta presentata dall'operatore economico ITAS Vita SpA p.iva 00367690229 – Società a Socio Unico soggetta alla direzione e coordinamento di ITAS Mutua, con sede legale in Trento, P.zza delle donne lavoratrici, 2 - p.iva 02525520223;

Dato atto che il premio per la copertura assicurativa in caso morte e invalidità permanente del Dirigente per l'anno 2024 richiesto da ITAS Vita SpA ammonta ad € 1.268,00 tasse incluse, come da quotazione registrata al prot. Jtaca n. 1588/23 del 05.12.2023;

Ritenuta la quotazione congrua in quanto allineata con i valori di mercato e pertanto la copertura assicurativa è acquisita al minor prezzo;

Costatato che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché risulta conosciuta compagnia assicurativa presente sul mercato, nonché ha dimostrato nell'esecuzione dei precedenti contratti alto grado di affidabilità, puntuale e accurata esecuzione;
- in relazione a alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento, nonché tenuto conto dell'affidabilità già comprovata della compagnia assicurativa, non si richiede la cauzione definitiva;

Ritenuto di affidare la prestazione al suddetto operatore economico per l'importo di Euro 1.268,00 tasse incluse;

Constatato trattarsi di affidamento di importo inferiore a euro 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49, co. 6 del D.Lgs. 36/23 in quanto operatore che ha dimostrato un alto grado di soddisfazione nell'esecuzione del precedente contratto;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di adempiere alle disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti delle aziende del Settore Autoferrotranvieri in merito alla copertura assicurativa dei dirigenti in caso di morte e invalidità permanente;
- l'oggetto del contratto è il rinnovo della polizza di copertura assicurativa temporanea in caso di morte e invalidità permanente del dirigente Massimiliano Bainado per l'anno 2024;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dal regolamento sui controlli a campione, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. 36/23 di Jtaca Srl per procedure per l'affidamento di contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 128 del 23.08.2023;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'affidamento è stato registrato con CIG Z733D98DAF;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di affidare il rinnovo della polizza di copertura assicurativa temporanea in caso di morte e invalidità permanente del dirigente Massimiliano Bainado per l'anno 2024, alla compagnia ITAS Vita SpA, con sede legale in Trento, P.zza delle donne lavoratrici, 2 – p.iva 00367690229 corrispondendo un premio

- di euro 1.268,00 tasse incluse;
- 2) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 1.268,00 tasse incluse è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
 - 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
 - 4) di inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;
 - 5) di trasmettere il presente provvedimento alla compagnia ITAS SPA;
 - 6) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nel sito istituzionale della stazione appaltante, sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.